

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 44/07

26 giugno 2007

Sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-284/04 e C-369/04

*T-Mobile Austria GmbH e a. / Repubblica austriaca*

*Hutchison 3G UK Ltd e a. / Commissioners of Customs & Excise*

### **L'ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI LICENZE DI TELECOMUNICAZIONE MOBILE 3G MEDIANTE ASTA NON COSTITUISCE ATTIVITÀ ECONOMICA**

*Pertanto tale attività non rientra nell'ambito di applicazione della sesta direttiva IVA*

Nel 2000, la Radiocommunications Agency (Regno Unito) e la Telekom-Control-Kommission (Austria) (TCK) hanno assegnato, mediante asta pubblica, alcune licenze per l'uso di determinati blocchi di frequenze relative all'offerta di servizi di telecomunicazione mobile secondo lo standard UMTS/IMT-2000 (detti anche servizi di telecomunicazione mobile di terza generazione - 3G). Le licenze sono state assegnate a diverse imprese<sup>1</sup> per un importo complessivo di canoni pari a 22,5 miliardi di sterline inglesi (38 miliardi di euro) nel Regno Unito e 831,6 milioni di euro in Austria. In quest'ultimo Stato erano già state assegnate in precedenza, con le stesse modalità, frequenze per l'offerta di servizi di telefonia mobile di seconda generazione (GSM) e per il sistema di radiocomunicazioni europee TETRA.

Nelle cause nazionali che hanno dato origine ai procedimenti pregiudiziali, le imprese interessate sostengono che la concessione dei diritti era un'operazione soggetta all'IVA e che quindi i canoni per l'uso delle frequenze erano gravati dall'IVA. I giudici rispettivamente aditi in tali cause hanno chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di chiarire se la sesta direttiva IVA<sup>2</sup>

<sup>1</sup> In Austria: T-Mobile Austria GmbH, 3G Mobile Telecommunications GmbH mobilkom austria AG, Hutchison 3G Austria, ONE GmbH e TRA 3G Mobilfunk GmbH, cui è subentrata la tele.ring Telekom Service GmbH. Nel Regno Unito: Hutchison 3G UK Ltd, mmO<sub>2</sub> plc, Orange 3G Ltd, T-Mobile (UK) Ltd et Vodafone Group Services Ltd.

<sup>2</sup> Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

imponga di assoggettare all'IVA l'assegnazione delle dette licenze mediante asta da parte dell'autorità pubblica.

In via preliminare, la Corte ricorda che solo le attività economiche sono soggette all'IVA. La nozione di «attività economica» comprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi e, in particolare, le operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

La Corte sottolinea che la funzione esercitata dalla TCK in Austria e dalla Radiocommunications Agency nel Regno Unito consiste nell'assegnare ad operatori economici, mediante asta, diritti d'uso riguardanti talune frequenze dello spettro elettromagnetico. Tali autorizzazioni consentono agli operatori economici di offrire al pubblico i loro servizi sul mercato delle telecomunicazioni mobili contro retribuzione. Questa funzione rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro interessato e costituisce lo strumento per dare attuazione alle condizioni previste dal diritto comunitario e dirette, tra l'altro, a garantire l'uso effettivo dello spettro di frequenze e ad evitare interferenze dannose tra sistemi di telecomunicazione radio e altri sistemi.

La Corte afferma quindi che un'attività di questo tipo è una condizione necessaria e preliminare per l'accesso di operatori economici al mercato delle telecomunicazioni mobili. Tale attività da parte della competente autorità nazionale non configura una sua partecipazione a detto mercato, ma una funzione di controllo e di regolamentazione dell'utilizzo dello spettro elettromagnetico ad essa espressamente affidata. Sono poi gli operatori economici, titolari dei diritti accordati, che operano sul mercato, sfruttando il bene in questione per ricavarne introiti con un certo carattere di stabilità. Il fatto che la concessione dei diritti d'uso in esame abbia dato luogo al pagamento di un canone non è tale da modificare la qualificazione giuridica di quest'attività.

Pertanto, la Corte dichiara che **l'attribuzione di diritti d'uso di frequenze dello spettro elettromagnetico mediante asta da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, responsabile per l'assegnazione delle frequenze, non costituisce un'«attività economica»** ai sensi della sesta direttiva IVA e, di conseguenza, non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva stessa.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: BG CS DE EN ES FR HU IT PL PT RO SK SL*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-C-284/04 e C-369/04>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis*

*tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"  
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione L-  
2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249 o B-1049 Bruxelles, tel.  
(0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956.*